

## NOTA SULLE UDIENZE DA REMOTO

In relazione alle udienze da remoto e alle istanze che pervengono credo di fare cosa utile fornendo le seguenti precisazioni.

La Legge e le Linee Guida della Corte di Appello emesse sul tema sembrano chiare.

Riassumo:

1. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è comunque assicurata mediante videoconferenza o mediante collegamenti da remoto (art. 83 co 12 L. 24 aprile 2020 n.27). In tutte le udienze con detenuti (anche per altra causa) l'udienza da remoto è quindi prioritaria (per evitare il più possibile uscite e ingressi nelle carceri) salvo vi siano ragioni "tecniche" od organizzative (il comma 12 dice "ove possibile") che lo impediscono.
2. Per quanto concerne i processi a carico di persone libere il decreto legge n.28 del 2020 riserva le udienze da remoto unicamente se le parti vi acconsentono. Questo comporta che o vi è un assenso di tutte le parti o l'udienza da remoto non è ipotizzabile.
3. Anche qualora tutte le parti (quindi tutti i difensori, anche di parte civile) acconsentano, le linee guida che abbiamo elaborato e diffuso prevedono che "Il Presidente compatibilmente con gli assetti organizzativi e il carico dell'udienza, potrà autorizzare l'udienza da remoto ovvero rinviare l'udienza a tal fine."
4. Ne consegue che :
  - a. i difensori possono fare istanza di celebrare l'udienza da remoto anche per imputati liberi;
  - b. il Presidente ha tre possibili scelte:
    - i. non autorizzare l'udienza da remoto e disporre la celebrazione in via ordinaria;
    - ii. autorizzarla e celebrarla nel giorno e nell'ora già fissata per l'udienza in presenza;
    - iii. autorizzarla e rinviarla ad altra data.

Non mi soffermo sulle esigenze di cui evidentemente occorre tenere conto (la provenienza e lontananza del difensore o della parte, eventuali problemi di salute, la particolarità del processo) perché sono certo che siano ben chiare a tutti.

La scelta residuale relativa alle udienze da remoto in caso di imputati in stato di libertà è la lentezza e la difficoltà che tutt'oggi manifesta questo strumento. Oltre che l'intenzione della Corte, in totale sintonia con l'Avvocatura, di riprendere l'attività giudiziaria al massimo livello, compatibilmente con le prioritarie esigenze di sicurezza e sanitarie.

Brescia, 15 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Claudio Castelli

